



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Servizio Gestione Rifiuti

Proposta nr. 206 del 26/05/2009 -
Determinazione nr. 1331 del 28/05/2009

OGGETTO: Società BIOMAN S.p.A. di Mirano (VE). Autorizzazione alla gestione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in comune di Maniago (PN).

IL TECNICO AMBIENTALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 *“Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...”*, in particolare l'art. 5 che recita *“ nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006,continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.”*;

VISTO il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, *“Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.”*;

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 *“Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n. 30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, *“Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti”*;

VISTA la Pianificazione di settore, in particolare il *“Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi”*, approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres., e il *“Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani”*, approvato con D.P.Reg. 19.02.2001 n. 044/Pres, ed il relativo *“Programma attuativo provinciale”*, approvato con il D.P.G.R. 08.10.2004 n. 0321/Pres.;

VISTO il D. Lgs. n. 217/2006, *“Revisione in materia di fertilizzanti”*;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”* come modificato dal D.M. n. 186/2006 e s.m.i.;

PREMESSO che la Società BIOMAN S.p.A. con sede legale in Mirano (VE), via Stazione, n. 80 con istanza del 27.05.2008, assunta al protocollo di questo Ente al n. 51173 del 08.08.2008, ha chiesto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per la parte relativa alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi, sito in via Vivarina in comune di Maniago;

ATTESO che nell'impianto si prevede di effettuare il recupero di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di compost di cui al D. Lgs. n. 217/2006, l'operazione di biostabilizzazione e la produzione di energia elettrica utilizzando il biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei rifiuti;

ATTESO inoltre che il progetto prevede la realizzazione dell'impianto in due lotti funzionali di cui il primo è già stato in parte realizzato ed è attualmente adibito al recupero di rifiuti per la produzione di compost in regime di attività semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per cui la Società BIOMAN S.p.A. risulta iscritta nel registro provinciale al n. 224 dall'11.11.2008;

DATO ATTO che, espletata l'istruttoria tecnica ed amministrativa, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 49 del 05.03.2009, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, è stato approvato il predetto progetto ed autorizzata la realizzazione delle opere;

ATTESO che le vigenti leggi regionali prevedono che l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 ricada in capo alla Giunta Provinciale per la parte concernente l'approvazione e al realizzazione dei progetti, e in capo al Dirigente competente per la parte concernente la gestione degli impianti;

EVIDENZIATO che la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 49/2009, in ordine alla gestione dell'impianto, stabilisce anche:

- al punto 6 che:
 - devono essere previste le prescrizioni gestionali stabilite dalla Conferenza Tecnica del 10.02.2009 e riportate nelle premesse della Deliberazione stessa;
 - deve essere nominato un gestore, munito di abilitazione regionale ai sensi dell'art. 29 della L.R. 30/87 e s.m.i. e dell'art. 18 del D.P.G.R. n. 502/91;
 - deve essere costituita a favore del Comune di Maniago, la garanzia finanziaria ai sensi della L.R. 30/87 e s.m.i. e del regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 502/91 e s.m.i..
- al punto 7, le capacità massime di stoccaggio, le quantità annue, la potenzialità giornaliera dell'impianto e l'elenco dei rifiuti che potranno essere gestiti con riportati il relativo codice CER del Catalogo Europeo dei rifiuti, nonché le attività (R3, R1) alle quali sono sottoposti;

EVIDENZIATO inoltre che al punto 5 della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 49/2009, sono fissati i limiti, gli obblighi e le prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla parte V del D.Lgs. 152/06 dei biofiltri e dei motori di cogenerazione;

DATO ATTO che la potenzialità teorica massima dell'impianto della Società BIOMAN S.p.A. è di 950 Mg/giorno di rifiuti speciali non pericolosi per il primo lotto e di 1500 Mg/giorno di rifiuti speciali non pericolosi l'impianto completo (primo e secondo lotto). Pertanto deve essere costituita a favore del Comune di Maniago, una garanzia finanziaria rispettivamente di € 839.882,99 per il primo lotto e di € 1.259.824,49 per l'impianto completo;

DATO ATTO, inoltre, che l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in regime di comunicazione di cui al registro provinciale n. 224 è ricompresa nella presente autorizzazione, pertanto si prevede la cancellazione dal suddetto registro provinciale contestualmente all'attivazione dell'autorizzazione;

RILEVATO che sono depositati in atti il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante anche nulla osta ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la proprietà dell'area e dell'impianto nonché il possesso delle capacità tecniche ed organizzative;

RITENUTO pertanto, di accogliere l'istanza della Società BIOMAN S.p.A.;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 26/2005, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Tutela Ambientale nonché la Determina Dirigenziale n. 628 del 21.03.2007, di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, per le motivazioni in premessa indicate, di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la Società BIOMAN S.p.A. con sede legale in Mirano (VE), via Stazione, n.

80, ed impianto in via Vivarina in comune di Maniago, individuato catastalmente al Foglio 55, mappale n. 196 del comune censuario di Maniago, alla gestione delle operazioni di recupero R3 e R1, di rifiuti speciali non pericolosi di cui al progetto approvato con Deliberazione di G.P. n. 49 del 05.03.2009.

2. Presso l'impianto di cui al precedente punto 1, potranno essere conferiti per il recupero i **rifiuti speciali non pericolosi** individuati con i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti, per le operazioni di recupero **R3** relativamente al compostaggio e alla biostabilizzazione, nonché **R1**, relativamente alla produzione di energia da biogas, per un quantitativo massimo annuo di **150.000 Mg** e giornaliero di **950 Mg** per il primo lotto, e per un quantitativo massimo annuo di **280.000 Mg** (di cui 200.000 Mg per il compostaggio/biostabilizzazione e 80.000 Mg per la digestione anaerobica) e giornaliero di **1.500 Mg** per l'impianto completo (primo e secondo lotto), di cui al seguente elenco:

02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02	scarti di tessuti animali
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
15 01 01	imballaggi in carta e cartone (<i>rifiuti speciali</i>)
15 01 03	imballaggi in legno (<i>rifiuti speciali</i>)
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 12 01	carta e cartone
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 01 01	carta e cartone (<i>rifiuti speciali</i>)
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense (<i>rifiuti speciali</i>)
20 01 25	oli e grassi commestibili (<i>rifiuti speciali</i>)
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (<i>rifiuti speciali</i>)
20 02 01	rifiuti biodegradabili (<i>rifiuti speciali</i>)
20 03 02	rifiuti dei mercati (<i>rifiuti speciali</i>)
20 03 07	rifiuti ingombranti (<i>rifiuti speciali</i>)

3. Di stabilire, che la Provincia si riserva la facoltà di valutare l'effettiva quantità dei rifiuti trattabili nell'impianto, posta la potenzialità massima indicata al punto 2, sulla base dei dati forniti nelle relazioni sotto riportate e dei controlli che verranno effettuati. A tal fine la Società BIOMAN S.p.A., dovrà trasmettere la seguente documentazione relativa alla gestione dell'impianto:

- 1) dopo il collaudo ed attivazione del primo lotto, per un periodo di due anni, la Società dovrà inviare relazioni semestrali, entro i 2 mesi successivi, contenenti:
 - a) i flussi dei materiali in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - b) i quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per tipologia, CER e provenienza;
 - c) i quantitativi dei rifiuti prodotti e modalità di smaltimento;
 - d) i quantitativi di compost prodotto e le destinazioni dello stesso, incluso l'eventuale compost non conforme;
 - e) le analisi e l'indice di respirazione del compost prodotto, per partita.
 - f) lo schema di utilizzo delle biocelle e degli spazi di stoccaggio del compost e dei vari rifiuti all'interno dell'impianto durante i sei mesi, indicando anche i tempi di bioossidazione e maturazione in biocella per partita;
- 2) dopo il collaudo e l'attivazione del secondo lotto, per un periodo di due anni, al fine di poter valutare l'impianto in fase di gestione, la Società dovrà inviare relazioni semestrali entro i 2 mesi successivi, contenenti:
 - a) i flussi dei materiali in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - b) i quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per tipologia, CER e provenienza;
 - c) i quantitativi dei rifiuti prodotti e modalità di smaltimento;
 - d) i quantitativi di compost prodotto e le destinazioni dello stesso, incluso l'eventuale compost non conforme;

- e) le analisi e l'indice di respirazione del compost prodotto, per ogni partita.
- f) lo schema di utilizzo delle biocelle e degli spazi di stoccaggio del compost e dei vari rifiuti all'interno dell'impianto durante i sei mesi, indicando anche i tempi di biossidazione e maturazione in biocella per partita;
- g) i quantitativi di biogas ed energia prodotta, con evidenziate le produzioni mensili.

4. Di stabilire che la Società BIOMAN S.p.A., dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

a) Rifiuti in ingresso:

- verificare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati. Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito: in tal caso la verifica deve essere almeno annuale;
- tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente legislazione statale;
- vietare lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti non compatibili con il presente provvedimento e per ogni abuso il gestore dell'impianto sarà ritenuto direttamente responsabile;
- potranno essere trattati solo rifiuti speciali non pericolosi di cui all'elenco del precedente punto 2. Nella descrizione dei codici 20 dei rifiuti viene aggiunta la specifica che trattasi di "rifiuti speciali" in quanto derivanti da attività industriali e commerciali che non trovano idonea definizione nei capitoli da 1 a 19 del Catalogo europeo dei rifiuti;
- vietare lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti urbani, stante che gli stessi, come stabilito dalla programmazione regionale e provinciale in materia di gestione rifiuti, possono essere trattati solamente in impianti di bacino;
- i rifiuti aventi i codici CER 020101, 020204, 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, 030302, 030309, 030311, 040107, 040220, 100121, 190805, 190812, 190814 e 191106 potranno essere ritirati con le seguenti limitazioni: i rifiuti provenienti da impianti di depurazione e impianti di depurazione dell'industria alimentare devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'allegato IB del D.Lgs. 99/92; le miscele dei rifiuti da compostare devono rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 217/2006, allegato 2;
- dovranno essere previsti controlli sui fanghi di depurazione destinati al compostaggio, mediante l'analisi di IPA, PCB, PCDD, PCDF, Idrocarburi Totali, con frequenza annuale e per impianto di provenienza. Per l'analisi dei citati microinquinanti i limiti di rilevabilità analitica, dovranno essere pari almeno ad 1/10 dei valori di Col. A, All. 5, parte IV del D. Lgs. n. 152/06;
- I rifiuti aventi i codici CER 030310, 030311, 191201 e 200101 potranno essere ritirati con le seguenti limitazioni: i rifiuti non devono essere costituiti da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte autocopianti, termocopianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, ecc);
- per i seguenti codici specchio 030105, 030311, 040220, 100101, 100117, 100121, 190812, 190814, 191106, 191207, 191212 e 200138 dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto, ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito: in tal caso la verifica deve essere almeno annuale;
- non potranno essere gestiti in impianto i rifiuti di cui ai codici CER 101213 e 190901;

b) Produzione del compost:

- il processo di compostaggio non dovrà essere comunque inferiore a 90 giorni;
- al termine del processo di maturazione nelle biocelle l'indice di respirazione dinamico non dovrà superare i 1.300 mg O₂/(kg solido volatile/ora);
- sul portone di ogni biocella dovrà essere apposto un cartello riportante le date di caricamento, al fine di poter controllare il periodo di compostaggio/biostabilizzazione. Inoltre dovrà essere specificata la natura del materiale presente in relazione alla tipologia di compost da produrre e la fase di compostaggio (biossidazione, maturazione, stoccaggio);
- dovrà essere analizzato il compost per partita di produzione in relazione ai parametri previsti dal D.Lgs. 217/2006. L'analisi dovrà essere effettuata prima dell'eventuale miscelazione con torba;

- alla luce delle disposizioni di cui all'art. 181-bis del D.Lgs. n. 152/2006 il compost prodotto deve essere conforme al D.Lgs. 217/2006.

c) Produzione di energia:

- considerato che il biogas prodotto dalla digestione anaerobica della frazione liquida derivante dalla "spremitura" del rifiuto è un rifiuto, identificato con codice CER 190699, lo stesso deve rispondere ai requisiti previsti dall'allegato 2, suballegato 1, punto 2 del DM 5 febbraio 1998, così come modificato dal D.M. 186/2006; in particolare il PCI sul tal quale deve essere almeno 12.500 kJ/Nm³ e il contenuto di H₂S deve essere minore di 1,5% in volume. Pertanto devono essere effettuati controlli annuali del PCI e del H₂S;

d) Relazione sui controlli:

- con cadenza annuale, ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Pordenone, al Comune di Maniago, all'ARPA FVG Dipartimento provinciale di Pordenone, all'ASS n. 6 Friuli Occidentale, e al Servizio Disciplina Gestione Rifiuti della Regione, una relazione tecnica con indicati gli esiti dei controlli ambientali, nonché:
 - 1) i flussi dei materiali in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - 2) i quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per tipologia, CER e provenienza;
 - 3) i quantitativi dei rifiuti prodotti e modalità di smaltimento;
 - 4) i quantitativi di compost prodotto, le destinazioni dello stesso, le analisi effettuate, incluso l'eventuale compost non conforme;
 - 5) i quantitativi di biogas ed energia prodotta, con evidenziate le produzioni mensili;

e) Prescrizioni generali:

- all'interno del capannone dovrà essere chiaramente separato e distinguibile lo stoccaggio del rifiuto conferito, del materiale in fase di lavorazione e del compost ottenuto e dei rifiuti prodotti;
- dovranno essere rintracciabili in tutta la filiera produttiva i vari processi adottati per produrre le 5 tipologie di ammendante così come dettagliatamente riportate nella relazione descrittiva di progetto a pag. 47;
- il trattamento del biogas prodotto dalla vicina discarica del Comune di Maniago gestita dalla Ditta Friul Julia Appalti S.r.l., sarà soggetto ad ulteriore iter autorizzativo su istanza di parte, corredata dalla documentazione tecnica necessaria;
- la Ditta Bioman SpA dovrà presentare apposita istanza di riconoscimento all'ASS 6 Friuli Occidentale, Dipartimento di Prevenzione ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 per il trattamento dei SOA prima dell'attivazione dell'impianto;
- i processi di trattamento e di stabilizzazione del sottovaglio degli impianti di selezione meccanica dei rifiuti devono essere sempre chiaramente identificabili all'interno del ciclo produttivo aziendale;
- si dovrà realizzare una segnaletica che semplifichi il più possibile l'individuazione dei singoli settori di deposito delle tipologie omogenee di rifiuto, limitando i conferimenti erronei. Le aree di deposito dei rifiuti, in ogni caso, dovranno essere identificate, dal punto di vista operativo, in modo non equivocabile, attraverso un'apposita segnaletica riportante il codice CER e la descrizione tipologica del rifiuto;
- la cartellonistica utilizzata dovrà essere conforme a quanto prescritto in merito dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/08);
- si dovrà prevedere l'individuazione, all'interno dell'impianto, di:
 - un'area/e dedicata/e al deposito dei rifiuti, prodotti dalla propria attività, e da avviare a recupero;
 - un'area/e dedicata/e al deposito dei rifiuti, prodotti dalla propria attività, e da avviare a smaltimento;
 - un'area/e dedicata/e al deposito dei rifiuti, derivanti dal processo di recupero dei materiali in ingresso, destinati allo smaltimento.
 - un'area/e appositamente destinata/e allo stoccaggio dei rifiuti che dovessero prodursi durante le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sito.
- i rifiuti, raggruppati e stoccati per categorie omogenee e congruenti, dovranno essere collocati in modo tale da:

- permettere facilità di ispezione;
 - permettere verifica di possibili perdite;
 - permettere rimozione rapida in caso di rottura e/o deterioramento;
 - evitare il contatto e la miscelazione degli oli e/o di ulteriori eventuali sostanze di natura liquida;
- la gestione dei rifiuti prodotti dovrà avvenire, in ogni modo, nel rispetto di quanto previsto alla lettera m, comma 1, dell'art. 183 del D.Lgs 152/06 s.m.i. ("deposito temporaneo");
 - si dovrà, in ogni caso, assicurare la presenza, durante gli orari di apertura dell'impianto, di personale qualificato e preparato nella gestione:
 - delle diverse tipologie di materiali trattati;
 - della sicurezza e delle procedure di emergenza in caso di incidenti.
 - dovrà essere puntualmente applicato il Piano di Monitoraggio di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli – V.G. n. 1310 del 03/07/2008, come concordato con l'Ente di controllo - ARPA-FVG ed i risultati dovranno essere inviati anche al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n.6 Friuli Occidentale;
 - tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
 - le emissioni dell'impianto devono essere tali da non provocare odori sul territorio.
5. Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla ottemperanza, da parte della Società BIOMAN S.p.A., dei seguenti obblighi:
- ottemperare alle prescrizioni impartite in sede di compatibilità ambientale di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli V.G. n. 1310 del 03/07/2008 anche per quanto stabilito per "Traffico e viabilità" e "Misure di mitigazione e recupero ambientale" dando tempestiva comunicazione alla Provincia di Pordenone;
 - collaudare l'impianto, anche in relazione a quanto stabilito al punto 3 della Delibera di Giunta Provinciale n. 49 del 05.03.2009;
 - costituire a favore del Comune di Maniago, della garanzia finanziaria ai sensi della L.R. n. 30/1987 e s.m.i., e del regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 0502/91 e s.m.i. dell'importo di € 839.882,99 (ottocentotrentanovemilaottocottantadue/99) per il primo lotto e di € 1.259.824,49 (unmilione duecentocinquantanovemilaottocentoventiquattro/49) per l'impianto completo (primo e secondo lotto);
 - nominare un Responsabile della gestione, munito di abilitazione regionale di cui alla L.R. n. 30/1987 e del regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 0502/91 e s.m.i.. Il nominativo deve essere comunicato alla Provincia di Pordenone, al Comune di Maniago, all'A.R.P.A. FVG Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitaria n. 6 "Friuli Occidentale" e alla Direzione Centrale dell'Ambiente.
6. La Società deve ottenere l'autorizzazione di cui al D. Lgs. 387/2003 per la produzione energia elettrica.
7. La Società deve essere in regola con la normative di sicurezza vigente (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) nonché con la normativa antincendio.
8. Deve essere data comunicazione al Comune di Maniago ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 ed all'art. 217 del R.D. 27.07.1934 n. 1265, qualora applicabile.
9. Deve essere rispettata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al punto 5 della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 49/2009, che di seguito si riporta per l'assolvimento delle prescrizioni gestionali ivi stabilite:

Emissioni da biolfitri :

parametro	Valore limite
Emissioni osmogene (unità odorimetriche)	300 uoE/m ³
Idrogeno solforato (H ₂ S)	5 mg/Nm ³
Ammoniaca (NH ₃)	20 mg/Nm ³
Polveri totali	20 mg/Nm ³

Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio totale)	20 mg/Nm ³
--	-----------------------

Per la verifica dei limiti alle emissioni e le modalità di campionamento:

a) nel primo lotto i biofiltri saranno coperti e daranno luogo a emissioni convogliate e si applicheranno le seguenti metodiche di campionamento e analisi previste dalla norme UNI – EN o da altre metodologie equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Manuale UNICHIM n. 632/84	Misure alle emissioni – flussi gassosi convogliati – Determinazione dell'ammoniaca – Metodo colorimetrico con reattivo di Nessler (EM/21)
Manuale UNICHIM n. 634/84	Misure alle emissioni – flussi gassosi convogliati – Determinazione del solfuro di idrogeno – Metodo volumetrico (EM/18)
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma
Norma UNI EN 13725 - 2004	Qualità dell'aria - Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica

b) nel secondo lotto i biofiltri, come stabilito dalla Conferenza Tecnica del 10.02.2009, dovranno essere dotati di copertura e pertanto si applicheranno le metodiche di campionamento e analisi previste dalla norme UNI – EN o da altre metodologie equivalenti riportate alla lett. a). Nel caso la copertura sia costituita da una struttura aperta (tettoia) i biofiltri daranno luogo a un'emissione diffusa, e pertanto dovrà essere predisposto dall'ARPA un protocollo di campionamento per le emissioni diffuse dai biofiltri (può essere preso ad esempio quello elaborato dalla Regione Lombardia e previsto nelle linee guida per la costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost).

PRESCRIZIONI

Per i **nuovi biofiltri (del 2° lotto)** devono essere rispettate le seguenti prescrizioni impianti:

1. L'impianto deve essere messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena l'automatica decadenza della stessa.
2. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune di Maniago e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
3. Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
4. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente punto 2) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due misure effettuate nell'arco di tale periodo (ciascuna delle quali calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
5. Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione

delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

6. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Per tutti i biofiltri (del 1° e 2° lotto) e per motori di cogenerazione devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispose un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Deve essere rispettato quanto previsto nelle norme UNI 10169 del maggio 2001, UNI EN 13284-1 del gennaio 2003 e nel D.Lgs. 81/2008 (e sue eventuali modifiche e integrazioni), in particolare per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento (nel caso di emissioni convogliate);
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili in modo agevole e sicuro qualunque sia la dotazione fissa utilizzata.
4. Dovrà essere predisposto e validato dal Dipartimento di Pordenone dell'ARPA un protocollo e una metodica di campionamento per le emissioni diffuse dai biofiltri entro l'attivazione del 2° stralcio.
5. Ad avvenuta messa a regime dell'impianto la Società deve comunque effettuare, almeno annualmente, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto stesso. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
6. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

Per le emissioni convogliate dai motori di cogenerazione, che non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 c. 14 lettera d) del D.Lgs. 152/06 in quanto "impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas da scarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas di potenza termica nominale non superiore a 3MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto tali procedure sono state espletate.", in ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti limiti medi orari alle emissioni in atmosfera di cui al D.M. 05/02/1998 (allegato 2 sub allegato 1):

parametro	Valore limite (mg/Nm ³)
Polveri	10
HCl	10
Carbonio Organico Totale (COT)	150
NO _x	450
CO	500

10. Di stabilire che qualora cessi l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto, sia per volontà della Società ovvero per altre cause, la Società BIOMAN S.p.A dovrà provvedere ad allontanare i rifiuti presenti presso impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi, secondo le previsioni urbanistiche ed in accordo con il Comune di Maniago.
11. L'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni, nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

12. Di stabilire che il presente provvedimento sostituisce le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e simili solamente per ciò che espressamente viene richiamato, e non le altre autorizzazioni, concessioni, nullaosta e simili, eventualmente necessari, di competenza della Provincia di Pordenone o di altri Enti ed Organi, che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente/Organo competente.
13. La Società BIOMAN S.p.A. dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della società medesima.
14. Di stabilire che in caso di cessione dell'impianto autorizzato la Società BIOMAN S.p.A. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. La Società BIOMAN S.p.A. sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle eventualmente precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.
15. Di stabilire che qualora si intenda apportare modifiche costruttive e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, la Società BIOMAN S.p.A. deve preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria.
16. La presente autorizzazione vale 10 anni, decorrenti dalla data della stessa, e potrà essere rinnovata su richiesta della Società BIOMAN S.p.A., da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
17. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.
18. Di stabilire che il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Maniago, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone e alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Servizio per la Valutazione Impatto Ambientale. Alla Società BIOMAN S.p.A. verrà data comunicazione per il ritiro.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Pordenone, lì 28/05/2009

IL TECNICO AMBIENTALE
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni